



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale prot. AMDEL n.52 del 07 ottobre 2019, acquisita al prot. 26686/DVA del 15 ottobre 2019, presentata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla società Enipower S.p.A. per il progetto "Centrale termoelettrica di Ravenna – Sostituzione del ciclo combinato TG-501 con nuovi turbogeneratori TG- Capacity Strategy Italia";

PRESO ATTO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II, punto 2) alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, "centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW";

PRESO ATTO che il progetto:

- a) è localizzato nel Comune di Ravenna;
- b) prevede, in particolare, l'installazione nella Centrale Termoelettrica (CTE) di Ravenna di due nuovi turbogeneratori a gas in ciclo aperto (OCGT) da circa 65 MWe ciascuno e dei relativi sistemi ausiliari in sostituzione di un ciclo combinato esistente, denominato TG-501;

PRESO ATTO che il progetto, in quanto compreso all'allegato II, punto 2) alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del medesimo decreto, comporta anche la predisposizione da parte del proponente di una valutazione dell'impatto sanitario;

PRESO ATTO che il progetto non ricade nemmeno parzialmente in aree definite dalla L. 394/91 o in aree della Rete Natura 2000, ma che il proponente ha proceduto comunque alla

redazione di uno studio di incidenza al fine di valutare le potenziali incidenze sui siti della rete Natura 2000 prossimi all'area di intervento, ovvero sui siti IT4070003 "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo"; IT4070004 "Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo"; IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina" e che della integrazione procedurale ha dato specifica evidenza nell'avviso per la consultazione al pubblico;

VISTA la pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico in data 24 ottobre 2019;

VISTA la nota prot. 27937/DVA del 23 ottobre 2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento ed in ragione dell'integrazione procedurale con la Valutazione di Impatto Sanitario, si è chiesto all'Istituto Superiore di Sanità un parere a riguardo;

VISTA la nota prot. AMDEL n.22 del 04 maggio 2020, acquisita al prot. 32278/MATTM del 06 maggio 2020 con cui la società Proponente fornisce chiarimenti in riscontro a quanto osservato dalla Regione Emilia Romagna con nota del 23 dicembre 2019, acquisita al prot. 33646/DVA del 30 dicembre 2019;

VISTA la nota prot. AMDEL n.57 del 18 dicembre 2020, acquisita al prot. 108881 del 24 dicembre 2020, con la quale la Società Proponente ha fornito riscontro alla nota prot. 105000/MATTM del 15 dicembre 2020 con la quale venivano richiesti alcuni chiarimenti;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono pervenute osservazioni che sono state considerate nel parere n. 36 del 21 dicembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 36 del 21 dicembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 109446 del 28 dicembre 2020;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale ha svolto specifiche valutazioni sugli aspetti relativi alla valutazione di incidenza, non rilevando incidenze significative negative sui siti oggetto di indagine;

ACQUISITO il parere, positivo con condizioni ambientali, espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, prot. DG-ABAP-4326-P del 9 febbraio 2021, assunto al prot. 15869/MATTM del 16 febbraio 2021;

ACQUISITO il parere, positivo con condizioni, dell'Istituto Superiore di Sanità prot. AOO-ISS-38484 del 23 dicembre 2019, assunto al prot. 33551 del 24 dicembre 2019 e la successiva nota prot.AOO-ISS-5199 del 21 febbraio 2020, assunta al prot.18674 del 11 marzo 2020, con la quale il suddetto Istituto fornisce chiarimenti al parere formulato;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri, che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 36 del 21 dicembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 24

- pagine;
- b) il parere, positivo, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota. prot. DG-ABAP-4326-P del 9 febbraio 2021, costituito da n.6 pagine;
 - c) il parere, positivo con prescrizioni, dell'Istituto Superiore di Sanità, espresso con nota prot. AOO-ISS-38484 del 23 dicembre 2019, costituito da n. 4 pagine;
 - d) la nota prot.AOO-ISS-5199 del 21 febbraio 2020, assunta al prot.18674 del 11 marzo 2020 contenente chiarimenti al parere di cui al punto c);

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto “Centrale termoelettrica di Ravenna – Sostituzione del ciclo combinato TG-501 con nuovi turbogeneratori TG- Capacity Strategy Italia”, localizzato nel Comune di Ravenna, proposto dalla Società Enipower S.p.A, con sede in San Donato Milanese, Piazza Vanoni, n.1, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 36 del 21 dicembre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. DG-ABAP-4326-P del 9 febbraio 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4

(Condizioni di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità)

1. Devono essere ottemperate le condizioni di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. AOO-ISS-38484 del 23 dicembre 2019, così come meglio specificate con nota prot. AOO-ISS-5199 del 21 febbraio 2020.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui

all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei soggetti individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto concerne le condizioni di cui all'articolo 4.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della Cultura e all'Istituto Superiore di Sanità.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della Cultura e dell'Istituto Superiore di Sanità per i rispettivi profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è notificato alla Enipower S.p.A, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna, all'Istituto Superiore di Sanità, all'ARPA Emilia Romagna e all'Azienda Sanitaria Locale competente.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'Istituto Superiore di Sanità, sul sito web del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i suddetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Ministero della transizione ecologica.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA
Dario Franceschini